



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figcldnlombardia](https://www.instagram.com/figcldnlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 40 del 31/10/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	3
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	3
3.2 SEGRETERIA.....	3
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>4</u>
COPPA LOMBARDIA TERZA CTG	4
ASSOLVIMENTO DELL'ATTIVITÀ RIEDUCATIVA ART. 137, COMMA 2 BIS C.G.S.	6
<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	<u>7</u>
6.1 SEGRETERIA	7
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	7
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	<u>7</u>
7.1 SEGRETERIA	7
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	7
<u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>8</u>
<u>10. PROCURA FEDERALE</u>	<u>9</u>
<u>11. RETTIFICHE</u>	<u>9</u>
<u>12. LEGENDA.....</u>	<u>10</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	10

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

COPPA LOMBARDIA TERZA CTG

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/11/2025	1 A	LIBERTAS SAN BARTOLOMEO	LARIO	29/10/2025	20:45	20:30	C.S.COMUNALE "PUECHER" LAMBRUGO VIA BOVIA,5

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE N - 1 Giornata - A			
CAVALLINO BIANCO	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	-	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/10/2025 CAVALLINO BIANCO - TRIAL ROZZANO A.S.D.

La Società F.C. CAVALLINO BIANCO con nota a mezzo pec in data 30.10.2025, ore 11.24 ha inviato preannuncio di reclamo.

Successivamente, con nota a mezzo pec del 30.10.2025, ore 13.27 la medesima Società ha inviato motivazioni di reclamo in ordine alla gara di Coppa Lombardia, Terza Categoria, Girone, disputata tra la medesima Società F.C. CAVALLINO BIANCO - TRIAL ROZZANO A.S.D.

Con il presente ricorso, la Società F.C. CAVALLINO BIANCO lamenta che la Società TRIAL ROZZANO A.S.D. avrebbe presentato in distinta " ed utilizzato durante la gara giocatori soggetti a turno squalifica come da Comunicato CU 30 del 02/10/2025".

Premesso che, con C.U. n. 30 del 2.10.2025 risulta infatti che: " il calciatore Bussi Edoardo Gio è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione; Posto che, l'art. 19, comma 1 del C.G.S. dispone che "tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione".

Pertanto, le squalifiche in questione hanno avuto effetto a partire dalla prima gara ufficiale utile della medesima competizione, ossia la prima gara di Coppa Lombardia successiva alla pubblicazione del provvedimento.

Si precisa, dunque, che trattandosi di squalifiche irrogate "nell'ambito della Coppa Lombardia", esse dovevano essere scontate esclusivamente nelle gare di tale competizione, in conformità all'art.19, comma 4 del C.G.S., secondo cui "le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni".

Dagli atti ufficiali risulta che nella gara del 29 ottobre 2025, valida per la Coppa Lombardia, i calciatori Bussi Edoardo Gio e Deiana Ivan (secondo la distinta allegata) hanno preso parte regolarmente all'incontro, risultando iscritti in distinta e, come da referto dell'Ufficiale di Gara, hanno effettivamente partecipato alla gara.

Non risulta agli atti alcun provvedimento di revoca, sospensione o riduzione della squalifica.

Si richiama in particolare l'art. 21, comma 3 C.G.S., che stabilisce: "al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi.

La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

L'impiego dei calciatori squalificati integra pertanto la responsabilità oggettiva della Società TRIAL ROZZANO A.S.D. e costituisce violazione della norma sopra richiamata.

Visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

- a) l'accoglimento del reclamo presentato dalla Società F.C. CAVALLINO BIANCO;
- b) infliggere alla Società TRIAL ROZZANO A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- c) comminare alla Società TRIAL ROZZANO A.S.D. l'ammenda di Euro 300,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato due calciatori squalificati;
- d) di sanzionare i calciatori Bussi Edoardo Gio e Deiana Ivan con un richiamo scritto e una squalifica di 1 gara aggiuntiva, in conformità agli artt. 9 e 21, comma 3 C.G.S., per aver violato il divieto di accesso al campo e agli spogliatoi durante il periodo di squalifica;
- e) inibire per mesi uno, vale a dire fino al 30 novembre 2025, il Dirigente accompagnatore signor Aloise Nicola della Società TRIAL ROZZANO A.S.D.;
- f) di disporre l'addebito della tassa ricorso sul conto della Società ricorrente.

N.B. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti (referto arbitrale).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

TRIAL ROZZANO A.S.D.
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 300,00 TRIAL ROZZANO A.S.D.
vedi deliberazione

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/11/2025

ALOISE NICOLA (TRIAL ROZZANO A.S.D.)
vedi deliberazione

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ORO DAVIDE (CAVALLINO BIANCO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro (art.36 comma 1/a del C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUSSI EDOARDO GIO (TRIAL ROZZANO A.S.D.)

DEIANA IVAN

(TRIAL ROZZANO A.S.D.)

vedi deliberazione

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GROSSI FEDERICO (CAVALLINO BIANCO)
PAGANONI MIRKO (TRIAL ROZZANO A.S.D.)

SCONFIETTI ROBERTO (CAVALLINO BIANCO)
SANTORO SALVATORE (TRIAL ROZZANO A.S.D.)

ASSOLVIMENTO DELL'ATTIVITÀ RIEDUCATIVA ART. 137, COMMA 2 BIS C.G.S.

Preso atto:

- della sanzione pubblicata a Comunicato Ufficiale della Delegazione di Lodi n. 13 del 26/09/2025 a carico del calciatore Sig. Stanchu Deomid Vitaly (tesserato per la Società Atletico Sordio A.S.D.);
- della delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale Delegazione di Lodi Nr. 15 del 10 ottobre 2025 della Delegazione stessa, con la quale, ai sensi dell'art. 137, comma 2-bis del Codice di Giustizia Sportiva, veniva disposta la conversione parziale della squalifica irrogata in ore di attività rieducativa da svolgersi presso la medesima Delegazione;
- della comunicazione inviata in data 30 ottobre 2025 al Giudice Sportivo stesso, a firma della Presidente del Comitato Regionale Lombardia, con la quale è stata certificata l'avvenuta effettuazione dell'attività rieducativa in conformità alle previsioni di cui al punto 9 dell'Allegato A) del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 61/A del 19 settembre 2025;
- della conseguente comunicazione P.E.C., di pari data, del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Lodi con la quale si prende atto - senza osservazioni - dell'avvenuto assolvimento di quanto statuito;

si comunica che il calciatore **Stanchu Deomid Vitaly** (Atletico Sordio A.S.D.), per quanto di rilevanza ai sensi dell'art. 137, comma 2 *bis* C.G.S., ha assolto a quanto previsto dalla delibera pubblicata a C.U. Delegazione di Lodi Nr. 15 del 10.10.2025.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 30 ottobre 2025 – Dispositivo della decisione

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società ASC.D TORINO C.MARCO PAROLO

Campionato Under 15 Reg. - Girone A

Gara del 08.10.2025 tra CALCIO BOSTO USD – ASC.D TORINO CLUB MARCO PAROLO

C.U. n. 33 del C.R.L. datato 14.10.2025

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica a 3 giornate di gara.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

10. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

11. RETTIFICHE

RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI:

RETTIFICHE C.U. 39 del 30/10/2025

REGIONALE JUNIORES U19 ELITE

GARE DEL 25/10/2025

SI CANCELLI

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 MAGENTA CALCIO

Per indebita presenza, nel recinto di gioco, di propri sostenitori, durante il primo tempo di gara.

SI SCRIVA

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA

Per indebita presenza, nel recinto di gioco, di propri sostenitori, durante il primo tempo di gara.

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 31.10.2025
